

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00365

Atto n. 1-00365

Publicato il 18 gennaio 2011

Seduta n. 486

GASPARRI , FINOCCHIARO , BRICOLO , D'ALIA , PISTORIO , BELISARIO , VIESPOLI , QUAGLIARIELLO , BERSELLI , TONINI , RUSSO

Il Senato,

premessò che:

il cittadino italiano Cesare Battisti è stato condannato all'ergastolo con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 (definitiva in Cassazione nel 1993), per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi;

complessivamente ben sette processi e ventiquattro giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza;

sottrattosi alla giustizia italiana e rifugiatisi in Francia, Battisti è stato tratto in arresto l'11 febbraio 2004 in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dalla giustizia italiana, ma non appena le autorità francesi si sono pronunciate in senso favorevole all'extradizione, egli si è reso latitante;

nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Battisti contro il provvedimento di estradizione concesso dalla Francia, stabilendo, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli *standard* europei (quanto a diritto d'accesso e informazioni sul procedimento, diritti della difesa);

sulla base delle richieste sia italiana che francese, il 18 marzo 2007 Battisti è stato arrestato a Rio de Janeiro, ed il 24 marzo dello stesso anno l'Italia ne ha richiesto l'extradizione;

il 13 gennaio 2009 il Ministro della giustizia brasiliano *pro tempore* ha concesso a Battisti lo *status* di rifugiato politico;

considerato che:

nella seduta del 18 novembre 2009, il Supremo tribunale federale (STF) ha dichiarato nullo il provvedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato, concesso l'extradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente della Repubblica brasiliana a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese in conformità al vigente Trattato bilaterale in materia di collaborazione estradizionale, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso;

il Capo dello Stato, dalle cui dichiarazioni pubbliche e atti istituzionali il Paese si sente pienamente rappresentato, e il Governo italiano, nelle molteplici occasioni di contatto, hanno ripetutamente sottolineato alle autorità brasiliane che si aspettavano il rispetto della decisione del STF di concessione dell'extradizione di Battisti;

il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale, che, richiamando l'art. 3, lettera *f*), del Trattato bilaterale di estradizione (secondo cui l'extradizione non sarà concessa "se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti"), si poneva in senso contrario alla concessione dell'extradizione di Battisti;

il 31 dicembre l'ex Presidente della Repubblica brasiliana ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale;

considerando poi in particolare che:

la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto Trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, ciò che implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso;

la decisione brasiliana di addurre come motivazione l'art. 3, lettera *f*), del Trattato bilaterale di estradizione rende tale diniego profondamente ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piano legale;

il Presidente del Supremo tribunale federale del Brasile con decisione del 6 gennaio 2011 ha negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria;

il caso Battisti, infine, non sembra limitarsi ad una semplice questione bilaterale tra Italia e Brasile, in quanto, essendo stato messo in dubbio che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, il diniego dell'extradizione mette in discussione il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea, quale omogenea comunità di valori e spazio di libertà e giustizia, essendone l'Italia un Paese membro,

impegna il Governo:

a percorrere tutte le strade sul versante giudiziario offerte dal Supremo tribunale federale, non lasciandone intentata alcuna, fino ad adire, eventualmente, la Corte internazionale di giustizia, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente della Repubblica brasiliana alla concessione dell'extradizione venga rimosso e Cesare Battisti possa essere assicurato alla giustizia italiana, a completamento del procedimento di estradizione, come previsto dal Trattato bilaterale;

ad esperire, nel prosieguo legale della vicenda, ogni strumento reso disponibile dall'ordinamento giuridico del Brasile per impugnare il diniego all'extradizione, nonché, ove necessario, a ricorrere nelle sedi multilaterali ed europee in tale direzione, anche affinché vengano rispettati i principi di civiltà giuridica che sono alla base dello spazio di giustizia europeo e della stessa Unione europea;

nel quadro delle relazioni in essere con il Brasile - tradizionalmente buone - e in parallelo con il percorso giudiziario, a sostenere puntualmente l'azione diplomatica sulla questione, cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova amministrazione, per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per

una corretta interpretazione del contenuto del Trattato bilaterale e quindi per l'accoglimento dell'estradizione;

a farsi interprete dell'auspicio unanime del Parlamento affinché la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme del citato Trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica che, senza distinzioni, è sorpresa e indignata per il diniego dell'estradizione.